

Determinazione n. 65/2007**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 17 luglio 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1964, con il quale l'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2006, nonché le annesse relazioni degli Organi amministrativi e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Ernesto Basile e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di medicina sociale, per l'esercizio 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2006, corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Ernesto Basile

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE (IIMS)*, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

SOMMARIO

Premessa. – 1. Ordinamento e compiti istituzionali. – 2. Organi di Governo. – 3. L'attività svolta. – 4. Organizzazione dei servizi. – 5. Il personale. – 6. La gestione finanziaria e le risultanze complessive. – 7. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale (I.I.M.S.) fino all'esercizio 2005.¹

Si procede ora al referto – ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958 n.259 - sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2006, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

¹ Determinazione n. 5 del 7 luglio 2006 (cfr. Atti Parlamentari Doc. xv, n.28).

1 – Ordinamento e compiti istituzionali

L'Istituto Italiano di Medicina Sociale (I.I.M.S.), che deriva dall'Istituto Italiano di Igiene, Previdenza ed Assistenza Sociale (IPAS), eretto in ente morale nel 1922, è stato disciplinato nei suoi compiti e nell'assetto istituzionale dalla legge 10 febbraio 1961, n.66, e qualificato dal legislatore quale "centro nazionale degli studi sugli aspetti medico-sociali del lavoro umano, anche in rapporto ai sistemi della previdenza e dell'assistenza sociale".

Nelle precedenti relazioni al Parlamento la Corte dei conti, ricordate le origini dell'Ente e le attribuzioni dello stesso, aveva rappresentato l'esigenza di una sua più adeguata connotazione nell'ambito dell'assetto istituzionale determinatosi a seguito della riforma sanitaria di cui alla legge n.833 del 1978 ed aveva tra l'altro manifestato il dubbio di possibili interferenze o sovrapposizioni tra l'attività dell'Istituto e quella svolta dal Ministero della sanità, ora della salute, e da altre istituzioni pubbliche operanti nello stesso settore di intervento, quali in particolare l'Istituto Superiore di Sanità ² e l'Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro.

L'Istituto, in merito a tali osservazioni, pur concordando sull'opportunità di un aggiornamento dello statuto, aveva sottolineato la specificità del proprio ruolo, ancor più emergente in rapporto alle competenze delineate per il Ministero della sanità (ora della salute) e per i ricordati due Istituti, dai decreti legislativi nn.266, 267 e 268 del 30 giugno 1993. E ciò soprattutto per la peculiarità dell'ambito delle proprie ricerche che riguardano la "medicina sociale", materia squisitamente interdisciplinare e non curata in modo specifico ed esclusivo da alcun altro Istituto del settore sanitario né da altre Istituzioni accademiche ed universitarie di medicina.

In aggiunta a tutto ciò era stata evidenziata la circostanza che il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 –che ha recepito le otto direttive comunitarie sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro – all'art.24 inquadra l'Istituto nel sistema degli organismi³ che svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie

² L'I.S.S. è stato eretto a ente di diritto pubblico dall'art.1 del D.P.R. 20 gennaio 2001, n.70, adottato ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419.

³ La norma affida i compiti di informazione, consulenza ed assistenza in materia alle regioni, al Ministero dell'Interno, all'Ispels, al Ministero del lavoro, al Ministero dell'industria, all'Istituto di medicina sociale ed agli enti di patronato.

imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. Peraltro, l'Ente partecipa anche, per effetto della modifica recata in materia dall'art.13 del D.L.vo 19 marzo 1996, n.242 e dall'art.393, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 (nel testo già modificato dall'art.26, comma 1 del citato D.P.R. n.626 del 1994) alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro operante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora del lavoro e delle politiche sociali).

Tanto premesso, si ricorda che l'Istituto, compreso tra gli enti di promozione culturale dalla legge n.70 del 1975 ed inserito tra le istituzioni e gli enti del comparto della ricerca e sperimentazione -individuati dal D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593- ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero della salute, secondo quanto previsto dall'art.14 della citata legge n.66 del 1961.

Con il D.P.C.M. 31 maggio 2001, in attuazione della disciplina recata in materia di enti pubblici nazionali dall'art.13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale.

Le nuove norme statutarie, oltre alla revisione degli organi di governo, si propongono di rendere l'azione dell'Istituto più adeguata allo svolgimento delle attività istituzionali. È stata espressamente prevista la missione di ricerca sulle problematiche emergenti di particolare rilevanza nel settore socio-sanitario, nonché di indagine e studio sulla prevenzione delle malattie sociali e della salute e sicurezza sul lavoro. È stata istituzionalizzata l'attività di consulenza tecnico-scientifica nei confronti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, nonché di altre pubbliche amministrazioni sia nazionali che regionali; verso queste ultime in relazione alle nuove competenze dalle medesime assunte nel campo della prevenzione e tutela della salute sul lavoro.

È stata prevista la collaborazione dell'Istituto con altri istituti ed organismi scientifici, comprese le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nella materia di sicurezza e salute sul lavoro, rendendo più espliciti i compiti di collaborazione con l'INAIL, con l'INPS e con le Università nella citata materia.

Per il raggiungimento di tali fini, l'Istituto svolge le seguenti iniziative ed attività: a) compie ricerche su fenomeni di particolare rilevanza nel settore socio-sanitario; b) presta consulenze di natura tecnico-scientifica; c) collabora con l'INAIL, con l'INPS, con le rappresentanze sindacali, sia dei lavoratori che dei datori

di lavoro, con le Università e con altri organismi pubblici e privati in materia di medicina sociale; c) provvede alla diffusione delle conoscenze riguardanti la stessa materia, mediante l'organizzazione di congressi, convegni, corsi di formazione ed aggiornamenti, nonché mediante il conferimento di borse di studio e la diffusione di proprie pubblicazioni, sia a carattere monografico che periodico; d) effettua ricerche anche nel campo demografico, provvedendo alla elaborazione di dati statistici a carattere demografico, sanitario e sociale.

2 – Organi di governo

Composizione degli Organi di governo

In base all'articolo 2 del nuovo statuto, sono organi dell'Istituto: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei revisori dei conti; d) il Comitato di consulenza scientifica.

I componenti degli organi durano in carica quattro anni.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello della salute, tra gli esperti, a livello nazionale, di medicina sociale. Oltre ad avere la rappresentanza legale dell'Istituto, il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, composto da otto membri, oltre il Presidente, scelti tra esperti di amministrazione e di medicina sociale, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello della salute.

Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi ed uno supplente, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con quello dell'economia e delle finanze. Un componente è nominato in rappresentanza del Ministero vigilante, con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze ed uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Oltre alle funzioni previste dall'articolo 2403 del codice civile, il Collegio dei revisori, in base alle norme statutarie, esercita anche il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 286 del 1999.

Il Comitato di consulenza scientifica, composto da dieci membri, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute. I membri sono scelti prevalentemente tra i docenti universitari di medicina sociale, nonché tra gli esperti nei settori di interesse dell'Istituto. Il Comitato formula al Consiglio di amministrazione proposte di programmi scientifici ed esprime parere non vincolante sulle direttive generali dell'attività dell'Istituto di competenza del Consiglio stesso.

Nomina degli Organi di governo

Il Presidente attualmente in carica è stato nominato con D.P.C.M. del 25 ottobre 2005, a decorrere dal luglio 2005.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 9 settembre 2005, di concerto con quello della salute, è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto a decorrere dal 9 settembre dello stesso anno.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 27 ottobre 2005, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, è stato ricostituito il Collegio dei revisori dei conti che dura in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i membri del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato di Consulenza Scientifica è stato ricostituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 11 marzo 2006, di concerto con il Ministro per la salute.

I compensi spettanti ai componenti degli organi di governo e di controllo dell'Istituto sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato di consulenza scientifica non è dovuto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2°, dello statuto, alcun compenso fisso.

L'indennità di carica del Presidente risulta determinata in base ai criteri fissati dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 31 ottobre 1979. Secondo tale provvedimento, l'indennità di carica per i presidenti degli enti pubblici è pari al trattamento economico dei direttori generali dei rispettivi enti pubblici, maggiorato del 20%.

L'indennità di carica del Presidente dell'Istituto ammonta ad euro 6.474,13 lorde al mese, come precisato dal direttore generale dell'Istituto stesso con la nota n. 3032/AG del 31 dicembre 2004.

Al Presidente del Collegio dei revisori spetta l'indennità annua lorda pari ad euro 3.244,90; ai componenti effettivi del Collegio spetta l'indennità annua lorda pari ad euro 2.704,17; per il componente supplente tale indennità è pari ad euro 540,73 lordi.

La misura del gettone di presenza, spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, ai componenti del Collegio dei revisori dei conti ed ai componenti del Comitato di Consulenza Scientifica, per la partecipazione

alle riunioni degli organi collegiali, è stata stabilita in euro 103,29 dal decreto interministeriale 18 giugno 2003.

Va segnalato che con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute in data 31 maggio 2007, gli organi di amministrazione sono stati sciolti ed è stato nominato un Commissario straordinario fino alla ricostituzione degli Organi e comunque non oltre il 31 dicembre 2007.

– Il Direttore generale

Ai sensi dell'art.11 della legge 10 febbraio 1961, n. 66, riprodotto integralmente nell'art. 13 dello statuto approvato con il D.P.R. 7 luglio 1966 n. 1372, con apposito regolamento dovevano essere stabilite "le norme di assunzione del personale e lo stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza del personale, compreso il Direttore".

L'articolo 133 del regolamento organico del personale dell'Istituto, approvato nel mese di giugno 1997, stabilisce che il Direttore generale è assunto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e che il suo trattamento giuridico ed economico è disciplinato dall'art.17 del D.P.R. n. 171/1991 e successive modificazioni.

L'attuale direttore generale dell'Istituto è stato nominato, in data 26 luglio 2002 dal Consiglio di amministrazione, per un periodo quinquennale.

Il compenso, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, corrisposto al Direttore Generale dell'Istituto, è pari ad euro 85.901,14.

⁴ "Il direttore generale, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto anche tra i funzionari dell'ente, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile".